

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.**

**Art. 73**

*(Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 2/2002)*

1. All'articolo 88 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)>>;

**b)** prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<**01.** Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare o il legale rappresentante o la persona preposta all'esercizio dell'attività, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**a)** godimento dei diritti civili e politici;

**b)** non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non avere procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati.>>.